

STATUTO



ART. 1
L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata Casa Benefica, con sede legale in Torino - Via Saluzzo n. 44, è la nuova denominazione dell'Opera Pia "CASA BENEFFICA per i giovani derelitti" già fondata il 4 luglio 1889 sotto l'augusto patronato di S. M. la Regina d'Italia, dal benemerito Avv. Cav. Luigi Martini Pretore Urbano di Torino ed eretta in Ente Morale con R. D. 09.02.1890.
L'Istituzione è regolata dalle leggi dello Stato e della Regione e dal presente Statuto.

ART. 2
L'Ente si propone di fornire pronta e tempestiva accoglienza a tutti i giovani d'ambosessi di età non superiore agli anni trenta deficienti a causa di gravi carenze familiari, socio-economiche e socio-ambientali. L'intervento a favore dei soggetti che hanno superato la maggiore età è limitato ad un periodo non superiore ai dodici mesi fatte salve eventuali particolari necessità da valutarsi caso per caso. L'Ente estende la sua attività anche a favore delle giovani donne in difficoltà, sole o con bambini, per un periodo limitato per permettere il reinserimento nella società.
Assume una funzione di supporto alle famiglie e ai giovani in disagio, offrendo appoggio educativo anche diurno;

ART. 3
Le norme relative all'accettazione ed alla dimissione dei giovani, al loro mantenimento, alla istruzione ed all'educazione sono determinate da apposito regolamento interno.

ART. 4
La Casa Benefica dispone di un patrimonio costituito da beni stabili, titoli di stato e titoli da reddito. L'Istituzione provvede al raggiungimento dei suoi scopi:
- Con le rendite del suo patrimonio;
- Con le quote dei Soci stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- Con le offerte del Comitato Patronesse;
- Con le rette o tariffe di mantenimento corrisposte dagli Enti Locali per i giovani per i quali viene chiesto l'inserimento in Casa Benefica;
- Con lasciti, legati, donazioni, oblazioni e contributi eventuali che provengano da Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali o da privati.

ART. 5
I Soci della Casa Benefica sono classificati come segue:

1. Soci Onorari
2. Soci Ordinari
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le quote di versamento, le scadenze e le modalità di pagamento, nonché la scelta dei Soci Onorari, i cui nominativi sono iscritti in apposito Albo.





ART. 6

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci senza distinzione di categoria e purché non siano in mora coi pagamenti.

Esse sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei termini stabiliti per l'approvazione del Conto Consuntivo, a norma di legge e sono indette per invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale riferisce sull'attività svolte per ogni esercizio, le altre ogni qualvolta lo richieda una questione urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno 9 Soci, sia per invito dell'Autorità competente. All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

I Soci sono convocati in assemblea con preavviso scritto a domicilio almeno 5 giorni prima del giorno stabilito, inoltre l'avviso di convocazione viene affisso all'albo dell'Ente.

ART. 7

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio.

Ogni Socio non può avere più di una delega.

ART. 8

Per le validità delle adunanze in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno dei Soci o loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide con la partecipazione di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio del numero di quello dei componenti il Consiglio di Amministrazione, esclusi i rappresentanti dell'Assemblea dei Soci che siedono nel Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10

L'Assemblea delibera i Conti Consuntivi, le modificazioni statuarie e nomina per quanto di sua competenza i membri del Consiglio di Amministrazione, delibera circa la radiazione dei soci e su ogni altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'Assemblea dei Soci sono devolute al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della nomina dei componenti il Consiglio stesso, la quale, in tal caso, è fatta dal Sindaco della Città di Torino.

ART. 12

La Casa Benefica è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, compreso il Presidente. Questi ha la rappresentanza giuridica dell'Ente ed è nominato dal Sindaco della Città di Torino nel seno del Consiglio stesso.





I componenti del Consiglio sono nominati:

- Un Consigliere nominato dalla Regione Piemonte.
- Due Consiglieri dal Consiglio Provinciale.
- Tre Consiglieri dal Consiglio Comunale di Torino.
- Tre Consiglieri dall'Assemblea dei Soci.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzioni.

Non possono assumere l'ufficio di amministratori, e ne decadono se lo hanno assunto, coloro i quali non abbiano reso conto di una precedente amministrazione e coloro che abbiano lite vertente con la Casa Benetica o con la Donazione "Comm. Luigi Rossi". Gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione. Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione può a titolo alcuno percepire somma sul bilancio dell'Opera.

ART. 13

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, che viene nominato dal Consiglio in seno al Consiglio stesso, su proposta del Presidente, e dura in carica quattro anni.

ART. 14

I membri del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che ne informa gli Enti interessati.

ART. 15

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Sono indette ogni qual volta lo richieda il bisogno, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata da almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità competente.

ART. 16

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti ed hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi per legge non può prendere parte alla deliberazione.

ART. 17

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono estesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente, e da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:



- Iscrizione dei Soci;
- Amministrazione dell'Ente ed al suo regolare funzionamento;
- Delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interni e per il personale;
- Promuove la modificazione dello Statuto;
- Delibera su tutti gli affari che interessano l'Istituzione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci;

ART. 19

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e regionali e dal presente Statuto. Spetta al presidente la rappresentanza legale dell'Ente. Adotta i provvedimenti relativi al Direttore Segretario. Assume tutti i provvedimenti, reclamati dal bisogno o dall'urgenza, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Soci.

ART. 20

Il Consiglio elegge nel suo seno un Consigliere Delegato che ha l'incarico di controllare il servizio amministrativo dell'Ente.

Il Consigliere Delegato dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ART. 21

Il servizio di Tesoreria viene affidato ad un Istituto di Credito secondo le disposizioni delle leggi in materia.

ART. 22

Il Direttore Segretario dell'Ente partecipa alle sedute del Consiglio con le funzioni previste dalle norme vigenti in materia.

Il Direttore - Segretario è il responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

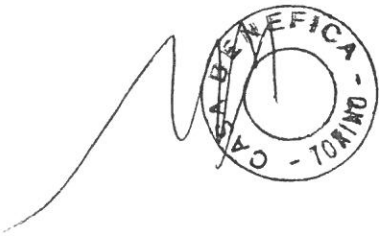
Egli propone al Consiglio i programmi di attività e ne cura la gestione, nonché il successivo controllo dei risultati; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Provvede alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Esprime i pareri previsti per legge e redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci che sottoscrive unitamente agli amministratori.

L'attribuzione delle competenze del Direttore Segretario sono definite in apposito regolamento.

ART. 23

I modi di nomina, la Pianta Organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate nel regolamento interno, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti del pubblico impiego.



ART. 24

La donazione "Comm. Luigi Rossi" è stata costituita con rogito N. 13360, data 27 aprile 1959 dalla contessa Ada Rossi di Montelera in d'Harcourt. (Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 1959).
Fa parte integrante della Casa Benefica ed estende la sua opera assistenziale agli ex allievi, alle famiglie degli allievi, sempreché bisognosi.
E' retta da un comitato di gestione formato da cinque membri nominato d'anno in anno dal Consiglio di Amministrazione:

- un Presidente nella persona del Presidente dell' I.P.A.B. Casa Benefica;
- un Consigliere con funzione di amministratore delegato;
- un Consigliere;
- un Segretario nella persona del Direttore dell' I.P.A.B. Casa Benefica;
- un Cassiere.

ART. 25

Per l'Amministrazione della Donazione Comm. Luigi Rossi è istituito apposito capitolo nel bilancio della Casa Benefica.

ART. 26

La Donazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

ART. 27

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamenti in vigore relative alla pubblica amministrazione.

